



COMUNE DI RESCALDINA

SCADENZE TRIBUTI LOCALI ANNO 2019

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

L'imposta unica comunale (I.U.C.) è composta da:

TASI IN AUTOLIQUIDAZIONE (DELIBERA C.C. N. 25 DEL 28/03/2019)

ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 17/06/2019 - SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16/12/2019

IL PAGAMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO TRAMITE MODELLO F24 UTILIZZANDO LE ALIQUOTE COME DA SUCCESSIVA TABELLA. LA BASE IMPONIBILE SULLA QUALE APPLICARE LA TASI E' UGUALE A QUELLA DELL'IMU. SI PARTE DALLA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% E SI MOLTIPLICA IL RISULTATO PER IL COEFFICIENTE DELL'IMMOBILE IN QUESTIONE (ex:160 per le abitazioni). SU QUESTA, DA CONSIDERARSI IN PERCENTUALE DELLA QUOTA DI POSSESSO VERRA' APPLICATA L'ALIQUOTA TASI

L'IMPORTO MINIMO DI IMPOSTA ANNUA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA E' PARI AD € 5,00

CASISTICA	ALIQUOTA
Abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze della stessa (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	ESENZIONE LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinato a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Comma 2 - lettera c) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera d) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.	ESENZIONE LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze della stessa, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,80 PER MILLE
Fabbricati rurali strumentali.	1,00 PER MILLE
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50 PER MILLE
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IUC. (Previa presentazione apposito modulo entro il 31/12/18)	AZZERAMENTO
Tutti gli altri Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate (esempi: aree fabbricabili, secondo box, seconde case sfitte, locatate o concesse in uso gratuito*(VEDI NOTA1) , unità locatate a canone concordato (VEDI NOTA2))	0,80 PER MILLE

Codici tributo TASI: 3958 - abitazione principale solo A1/A8/A9 e relative pertinenze;

3959 - fabbricati rurali ad uso strumentale;

3960 - aree fabbricabili

3961 - altri fabbricati (es. immobili merce).

- LA TASI DOVUTA PER GLI IMMOBILI OCCUPATI (ES. IN AFFITTO, CONCESSI IN USO GRATUITO, ECC) DA PERSONA DIVERSA DAL PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO **DEVE ESSERE VERSATA DAL SOLO PROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO NELLA MISURA DEL 90%.** IN CASO DI DETENZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI NEL CORSO DELLO STESSO ANNO SOLARE, LA TASI E' DOVUTA DAL POSSESSORE DEI LOCALI E DELLE AREE A TITOLO DI PROPRIETA', USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE E SUPERFICIE NELLA MISURA DEL 100%.

- IN CASO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE IL LOCATARIO DEVE VERSARE LA TASI NELLA MISURA DEL 10%.

- IN CASO DI LOCAZIONE FINANZIARIA LA TASI E' DOVUTA INTERAMENTE DAL LOCATARIO.

IMU IN AUTOLIQUIDAZIONE (DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 28/03/2019)

ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 17/06/2019 - SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16/12/2019

DAL 01/01/2015 L'IMPORTO MINIMO DI IMPOSTA ANNUA DOVUTA E' DI € 5,00

0,895% per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 utilizzati dal locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine dello svolgimento di un'attività lavorativa previa compilazione e presentazione del modello scaricabile dal sito o reperibile presso la sede

comunale da consegnare **ENTRO IL 31.12.2019**, i modelli consegnati negli anni precedenti valgono anche per l'anno 2019;

0,895% per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado *** (VEDI NOTA1)** (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello - sorella), a condizione che nella stessa il parente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, previa compilazione e presentazione del modello scaricabile dal sito o reperibile presso la sede comunale da consegnare ENTRO IL 31.12.2019. I modelli consegnati negli anni precedenti valgono anche per l'anno 2019.

0,895% per tutte le unità immobiliari locate **in seguito ad adesione al PROGETTO DI HOUSING SOCIALE** "UN TETTO SOPRA LA TESTA";

0,600% per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

1,060% per tutti gli altri immobili (ex: unità locate a canone concordato * (VEDI NOTA2), aree fabbricabili, terreni agricoli (esclusi ex comma 8bis art. 13 L.214/2011), secondo box, seconde case, C1 senza attività lavorativa) per cui l'imposta è dovuta e non menzionati nelle precedenti casistiche.

Codici tributo IMU:

- 3912** – abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 3914** – terreni;
- 3916** – aree fabbricabili;
- 3918** – altri fabbricati escluso immobili di categoria D;
- 3925** – immobili gruppo D (quota riservata allo Stato);
- 3930** – immobili gruppo D (quota riservata al Comune).

Codice Comune di Rescaldina: H240

PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL' IMU E DELLA TASI DOVUTA:

- andare alla home-page del sito del Comune (www.comune.rescaldina.mi.it) e cliccare sul banner "**CALCOLO IUC2019**";
- **rivolgersi a CAF CGIL (UNICO CAF CHE HA ADERITO ALLA CONVENZIONE)**: è possibile usufruire del servizio gratuito di calcolo e compilazione del modello di versamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2019 (previo appuntamento: CGIL 0331/576257). Il servizio è gratuito a favore dei contribuenti residenti a Rescaldina esclusivamente titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione) su immobili e terreni siti nel territorio di Rescaldina e che abbiano un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore ad euro 28.000 (presentare dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018-mod.730, Unico o, in mancanza, modello CUD);

(* NOTA1) IMU - TASI 2019 - USO GRATUITO AI PARENTI DI PRIMO GRADO ESCLUSO A/1-A/8-A/9
Per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado (genitori-figli) è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile purché vengano rispettate contemporaneamente le condizioni di cui all'art. 1 comma 10 della LEGGE NR. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016) di seguito indicate :

1. il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
2. l'immobile-abitazione oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
3. il contratto di comodato in forma scritta o verbale deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate; costi di registrazione: onere di € 200,00 più €16,00 di marche da bollo per ogni quattro pagine di contratto;
4. i genitori e figli devono risiedere entrambi nel Comune di Rescaldina;
5. il comodante può possedere (a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento) nello stesso Comune di Rescaldina, oltre all'appartamento concesso in comodato, un altro appartamento comunque non "di lusso"(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale;
6. il comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia oltre alle due di cui sopra;
7. presentazione della dichiarazione IMU (modello approvato con decreto Mef del 30 ottobre 2012).

(* NOTA2) IMU - TASI 2019 - UNITA' LOCATE A CANONE CONCORDATO

La riduzione, approvata con la L.208/2015, riguarda le unità concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 (art. 2 comma 3, art. 5 commi 1, 2 e 3 riportati nel contratto di locazione). Per le suddette unità i proprietari pagheranno IMU (con aliquota al 10,60 per mille) ridotta del 50% mentre pagheranno TASI (con aliquota allo 0,8 per mille) ridotta del 25%.

TARI (TASSA RIFIUTI) (DELIBERA C.C. N. 26 DEL 28/03/2019)

RATA UNICA o 1^ RATA ENTRO IL 17/06/2019 - 2^ RATA ENTRO IL 16/12/2019

L'Amministrazione Comunale ha approvato le nuove tariffe per l'anno 2019 valevoli a partire dal 01/01/2019.

Il servizio Tributi provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento della TARI per anno 2019 con allegati i modelli F24 da utilizzarsi per il versamento della rata unica entro il 17 giugno 2019 oppure delle due rate entro il 17 giugno ed il 16 dicembre 2019.

L'IMPORTO MINIMO DI IMPOSTA ANNUA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA E' PARI AD € 5.00

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONSULTARE IL SITO DEL COMUNE

www.comune.rescaldina.mi.it

OPPURE RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI NEI SEGUENTI ORARI:

Da Lunedì a Venerdì 9.00 - 13.30 Mercoledì: mattina CHIUSO-pomeriggio 16.30 - 18.15 Sabato 9.00 - 11.30

Tel.: 0331/467846 - 0331/467881 - 0331/467851 - 0331/467821- 0331/467818

Mail: tributi@comune.rescaldina.mi.it